

Cassazione civile, sez. III, (sent.), 5 marzo 2026, n. 4945

**RESPONSABILITÀ DELL'INSEGNANTE E LIMITI APPLICATIVI
DEGLI ARTT. 2048 E 2050 C.C.: UNA RILETTURA SISTEMATICA
ALLA LUCE DELLA RECENTE GIURISPRUDENZA
DI LEGITTIMITÀ**

di *Gabriele Toscano**

ABSTRACT: This paper examines a recent Supreme Court of Cassation judgment regarding the liability of educational institutions for injuries sustained during physical education. The analysis primarily addresses the doctrine of assumption of risk (or permitted risk), which precludes the tortiousness of a conduct where the injury is attributable to the ordinary dynamics of play. Within this framework, the scope of the teacher's duty of care is redesigned, anchoring their liability to the standards of reasonableness and due diligence. These parameters are essential for the rebuttal of the presumption of fault and the successful discharge of the burden of exculpatory proof. Furthermore, the non-applicability of the stricter liability regime under Article 2050 of the Italian Civil Code is clarified, ruling out the classification of school sports as an inherently dangerous activity.

Il contributo analizza una recente decisione della Suprema Corte sulla responsabilità delle istituzioni scolastiche per gli infortuni occorsi durante le ore di educazione fisica. L'indagine si sofferma, in primo luogo, sull'operatività della scriminante del rischio consentito, che esclude l'antigiuridicità della condotta qualora il danno sia riconducibile alla fisiologica dinamica del gioco. In quest'ottica, viene ricalibrato il perimetro del dovere di vigilanza del docente, la cui responsabilità viene ancorata a parametri di ragionevolezza ed esigibilità, fondamentali per l'assolvimento della prova liberatoria e per superare la presunzione di colpa. Lo studio chiarisce inoltre l'inapplicabilità del regime aggravato di cui all'art. 2050 c.c., escludendo che la pratica sportiva scolastica possa essere qualificata come attività intrinsecamente pericolosa.

* Direttore Editoriale della Rivista di Diritto ed Economia dello Sport (RDES). È dottore di ricerca internazionale in Diritto dei consumi nell'Università di Perugia, in Diritto privato nell'Università di Salamanca ed è stato Professore a contratto di Diritto sportivo e Diritto del turismo nell'Università di Siena. E-mail: gabriele@rdes.it.

Keywords: *School liability – Sports risk – Teacher supervision – Dangerous activities – Burden of proof.*

Responsabilità scolastica – Rischio sportivo – Vigilanza del docente – Attività pericolose – Prova liberatoria.

SOMMARIO: 1. Premesse introduttive: il fatto illecito quale presupposto della responsabilità del precettore – 2. Il rischio consentito e la delimitazione dell'area dell'illecito (anche) nell'attività scolastica – 3. La prova liberatoria e i limiti della vigilanza del docente – 4. L'art. 2050 c.c. e la nozione di attività pericolosa in ambito scolastico – 5. Considerazioni conclusive: verso un modello equilibrato di responsabilità scolastica

1. *Premesse introduttive: il fatto illecito quale presupposto della responsabilità del precettore*

La decisione in epigrafe si colloca nell'ambito di un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità scolastica,¹ offrendo una ricostruzione coerente e rigorosa dei presupposti applicativi degli artt. 1218, 2048 e 2050 c.c., con specifico riguardo all'attività sportiva svolta nell'ambito dell'educazione fisica. La pronuncia si segnala, in particolare, per la chiarezza con cui individua i criteri di imputazione della responsabilità, sottraendoli a letture estensive non giustificate e ricondotti, invece, entro i confini tracciati dai principi generali dell'ordinamento.

La vicenda trae origine da un infortunio occorso a una studentessa durante una partita di pallavolo svoltasi in palestra nel corso dell'orario scolastico, allorché un compagno, nel tentativo di respingere il pallone, lo colpiva con il piede, provocando l'impatto con il volto della stessa. La domanda risarcitoria proposta nei confronti del Ministero dell'Istruzione veniva rigettata in tutti i gradi di giudizio, sino alla conferma da parte della Corte di cassazione, la quale ha escluso, con motivazione lineare e condivisibile, la sussistenza di profili di responsabilità in capo all'istituzione scolastica.

L'impostazione accolta dalla Corte si inserisce in modo coerente nel quadro interpretativo delineato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la presunzione di responsabilità prevista dall'art. 2048 c.c.² a carico del precettore presuppone necessariamente la sussistenza di un fatto illecito imputabile all'allievo. Tale presunzione,

¹ App. L'Aquila, 8 aprile 2026, n. 403, in *De Jure online*; App. Napoli, 13 marzo 2026, n. 1893, *ivi*; Trib. Firenze, 1° aprile 2026, n. 1819, *ivi*; Trib. Napoli, 12 gennaio 2026, n. 417, *ivi*.

² L'attuale applicazione dell'art. 2048 c.c. risente di un profondo mutamento del paradigma normativo e sociale rispetto all'originario impianto del 1942. Inizialmente, la norma si inseriva in un contesto di famiglia gerarchica, fondata sulla potestà autoritaria e sulla soggezione dei figli, ove l'illecito del minore era percepito esclusivamente come sintomo di una violazione dei doveri di rigida vigilanza ed educazione. Per maggiori approfondimenti, su tutti, v. M. COMPORTI, *Fatti illeciti: le responsabilità presunte artt. 2044-2048*, Lefebvre Giuffrè, 2012, 207 ss.